

Principali ordinanze regionali adottate nella cosiddetta Fase 2

A seguito delle riaperture di alcune attività economiche, produttive e ricreative, la regione **Calabria**, con l'[Ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020](#), ha disposto che, a partire dal 30 aprile, fosse consentita, tra l'altro, la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie e agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto, con l'osservanza di misure minime "anti-contagio". Il Governo ha impugnato innanzi al T.A.R. tale ordinanza. Con la [Sentenza n. 457/2020](#) il TAR della Calabria ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, annullando l'ordinanza della Regione Calabria nella parte in cui consentiva la ripresa delle attività sopracitate con la modalità di servizio di tavoli all'aperto. Si segnala che il [Codacons](#), intervenuto al Tar di Catanzaro contro l'ordinanza della regione Calabria che consentiva la riapertura di alcune attività tra cui bar e ristoranti, ha chiesto di rimettere il ricorso alla Corte Costituzionale (poi [pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 maggio 2020](#)) per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, sostenendo che le misure in vigore durante la Fase 2 avrebbero dovuto entrare in vigore in modo identico su tutto il territorio nazionale. La Regione Calabria ha poi emanato una nuova ordinanza sugli stili di vita delle famiglie calabresi ([Ordinanza n. 41 del 9 maggio 2020](#)).

Il Governo ha anche annunciato l'impugnativa della nuova legge della **Provincia autonoma di Bolzano** pubblicata sul [Bollettino provinciale l'8 maggio 2020](#), che ha anticipato all'11 maggio la riapertura di alcune attività, tra cui i servizi alla persona e i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che fosse stato possibile garantire il rispetto delle prescritte misure di sicurezza. L'impugnativa viene limitata alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro.

In merito all'accordo sulla fase successiva al 18 maggio 2020, la Conferenza Stato-regioni è pervenuta ad un documento sulle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (qui il [link al documento del 16 maggio 2020](#)).

In seguito al [D.P.C.M. del 17 maggio 2020](#) che ha disciplinato le "riaperture" e ripristinato la libertà di spostamento all'interno del territorio regionale con efficacia fino al 14 giugno successivo, sono intervenute moltissime ordinanze delle Regioni dirette a modulare o differenziare le aperture consentite sulla propria realtà territoriale.

A seguito dei [dati diffusi dall'ISS](#) che riportano il risultato del monitoraggio degli indicatori per la cosiddetta Fase 2 per la settimana tra il 18 e il 24 maggio, in

base ai quali in Italia non vengono riportate situazioni critiche relative all'epidemia di COVID-19, il 29 maggio 2020 il Governo, in accordo con le Regioni, ha deciso la intermobilità regionale senza certificazione a decorrere dal 3 giugno, anticipando l'intenzione di impugnare davanti al TAR le ordinanze regionali che intervengano a restringere la libertà di movimento per flussi in entrata da altre regioni.

Si rileva, tra le misure decise dalle regioni in ordine alla limitazione degli spostamenti interregionali, l'[Ordinanza del 2 giugno 2020](#) della regione **Lazio** che ha previsto il divieto di spostamenti in ingresso sul proprio territorio dei soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).

Con la stessa finalità di contrastare il possibile diffondersi dell'epidemia da COVID-19, con l'[Ordinanza del 2 giugno 2020](#), la regione **Puglia**, ha disposto l'obbligo di auto-segnalazione mediante la compilazione di un modulo disponibile sul suo sito istituzionale per tutte le persone fisiche che, dal 3 giugno, si fossero spostate o abbiano fatto ingresso sul territorio regionale da altre regioni o dall'estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati, con dichiarazione del luogo di provenienza e del comune di soggiorno. Per tali soggetti è stato fatto obbligo di conservare, per un periodo di trenta giorni, l'elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno, ad eccezione degli spostamenti dovuti ad esigenze lavorative, motivi di salute e ragioni di assoluta urgenza.

Anche la regione **Sardegna**, con l'[Ordinanza del 2 giugno 2020](#), ha deciso di adottare una procedura di registrazione per tutti i soggetti in imbarco su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale. Tali soggetti sono stati tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della regione autonoma Sardegna o mediante apposita applicazione informatica. Per gli stessi soggetti è stato poi previsto l'obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea che, se superiore ai 37,5°C, ha determinato l'avvio di uno [specifico protocollo sanitario precauzionale](#).